



Proc. n. 1990/2020 R.G. SEZ. LAV.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA**

in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1990 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2020 ritenuta per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del giorno 16.09.2022, avente ad oggetto: indennità per malattia professionale-riconoscimento status di vittima del dovere.

TRA

**DI MAIO ERMINIA**, nata il 07.05.1952 in Torre del Greco ed ivi residente, C.F.: DMI RMN 52E47 L259R;

**LA ROCCA RAIMONDO**, nato il 15.05.1976 in Torre del Greco ed ivi residente, C.F.: LRC RND 76E15 L259Y;

**LA ROCCA CIRA**, nata il 05.03.1980, e residente in Torre del Greco, C.F.: LRC CRI 80C45 B715N;

la prima quale moglie, il secondo e la terza quali figli di LA ROCCA MARIO, e quindi quali coeredi di questi, deceduto il 07.07.2017,

tutti assistiti e difesi, giusta procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Ezio Bonanni e con lui elettivamente domiciliati in Gragnano (NA), via Roma 85, presso studio dell'avv. Giovanni Langella

***RICORRENTI***

E

**MINISTERO della DIFESA**, in persona del Ministro p.t., C.F.: 80425650589;

**MINISTERO dell'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., C.F.: 97149560589;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli presso i cui uffici domiciliano ex lege in NAPOLI alla via Armando Diaz n. 11;

***RESISTENTI***



## CONCLUSIONI

Le parti, con le note “sostitutive” e con quelle “illustrative”, instavano per l'accoglimento delle richieste di cui all'atto introduttivo, i ricorrenti, e alla memoria di costituzione, le resistenti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 15.04.2020 i signori DI MAIO Erminia, LA ROCCA Raimondo e LA ROCCA Cira, in qualità di eredi del sig. LA ROCCA Mario, deceduto il 07 luglio 2017 per “mesotelioma epitelioide”, convenivano in giudizio il MINISTERO della Difesa ed il MINISTERO dell'Interno, il primo quale controparte sostanziale, il secondo per rendergli opponibile un'eventuale sentenza di accoglimento della domanda essendo il Dicastero tenentario della graduatoria unica ex art.3 comma 3 D.P.R. 234/2006.

I ricorrenti allegavano che il *de cuius*, incorporato nella Marina Militare dal 22.03.1968 al 23.02.1970 ed assegnato prima Centro di TARANTO (dal 22.03.1968 al 23.04.1968), poi al Comando di Augusta (dal 26.04.1968 al 3.X.1969) e infine (dal 4.10.1969 al 22.02.1970) trasferito al Comando di Ancona, aveva svolto le sue attività in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, c. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006.

Assumevano in definitiva, anche sulla base di relazione medico legale allegata al ricorso introduttivo, che il sig. LA ROCCA Mario nel periodo di servizio era stato sottoposto, in modo significativo (per 700 giorni dal 22.03.1968 al 23.02.1970, con esposizioni annuali pari a 7.574,22 ff/l) e senza strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale, ad esposizione ad amianto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni (principalmente quella di motorista navale) che fuori dai turni di servizio. Ciò in virtù del fatto che l'asbesto era di uso ubiquitario presso le strutture sia militari che civili della Marina Militare, nelle dotazioni di servizio e nei dispositivi individuali e collettivi di lavor



Il “servizio” prestato durante il suddetto periodo nelle sintetizzate condizioni costituisce, pertanto, -secondo parte ricorrente- antifatto eziologicamente rilevante nel processo di induzione del mesotelioma epitelioide diagnosticato il 29.06.2016 che ha causato il decesso di LA ROCCA Mario il 07.07.2017.

Tanto premesso ed esposto, gli istanti rassegnavano le seguenti conclusioni:

*“accertare e dichiarare:*

*a. Che il mesotelioma che ha causato la morte del motorista navale La Rocca Mario in data 7.7.2017 è dipendente da causa di servizio, cat. I, tab. A, con riferimento al periodo dal 22.03.1968 al 23.02.1970, in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, e il diritto della vedova e degli orfani a vedersi liquidata la speciale elargizione, pro quota, e tutte le altre prestazioni di cui ai capi XII, XIII e XIV della premessa in fatto del presente ricorso, e con i ratei medio tempore maturati, a titolo di speciale assegno vitalizio e assegno vitalizio, e di cui allo "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del Ministero dell'Interno (doc. 10), che si intende qui integralmente riportato e riscritto alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;*

*- e per gli effetti:*

*b. condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., per quanto di sua competenza, in forza degli accertamenti sub capo a. di cui sopra, ad accogliere tutte le domande formulate dagli odierni ricorrenti prima di tutto in sede amministrativa e poi nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intendono riscritte, e per gli effetti riconoscere lo status di vittima del dovere del Sig. La Rocca Mario, per le infermità -mesotelioma pleurico- causa di morte, e per gli effetti costituire, in favore della Sig.ra Di Maio Erminia, del Sig. La Rocca Raimondo e della Sig.ra La Rocca Cira, rispettivamente vedova ed orfani di vittima del dovere, tutte le prestazioni previdenziali dovute, con liquidazione della speciale elargizione, pro quota per*



*ognuno dei ricorrenti (tenendo conto anche della quota dell'orfano Sig. La Rocca Francesco che riserva di agire separatamente dinanzi ad altro Tribunale territorialmente competente) e altresì lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio, nella misura di €500,00, per ognuno dei ricorrenti e per ogni mese, e con tutti i ratei arretrati medio tempore maturati, dalla morte del congiunto, fino al dì di costituzione della prestazione, con interessi legali e rivalutazioni e a tutte le altre prestazioni dovute nella loro qualità di vedova e orfani di vittima del dovere, così come richiesto nei capi da XII a XIV della premessa in fatto del presente ricorso. Nel caso in cui dovessero essere rigettate le domande dei Sig.ri La Rocca Raimondo e La Rocca Cira, orfani del Sig. La Rocca Mario, perché non conviventi e non a carico fiscale del padre all'epoca del decesso, si chiede che l'importo della speciale elargizione venga erogato, per intero, alla vedova Sig.ra Di Maio Erminia;*

*c. condannare il Ministero della Difesa ad erogare agli odierni ricorrenti tutto quanto richiesto nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, anche sulla base di quanto dedotto, per effetto della produzione documentale in atti, da intendersi parte integrante del medesimo, ai sensi di C. 3126/2011; C. 15966/2007; C. 820/2007; C. 13005/2006; C. 18930/2004; conformi a C., S.O 11353/2004; C. 5794/2004; C. 16855/2003; C. 12059/2003; C. 7585/2003, e delle presenti conclusioni;*

*d. Condannare altresì il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del militare deceduto, quale vittima del dovere, sulla base di quanto dedotto con il presente ricorso;*

*Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.*

*III. In subordine:*

*Nella non creduta ipotesi, nella specie, si ritenesse di apprezzare la non sussistenza nel carico fiscale del padre dei Sig.ri La Rocca Raimondo e La Rocca Cira, al momento del suo decesso, si chiede che il Tribunale adito, rilevi:*



*Eccezione di illegittimità costituzionale: nella non creduta ipotesi si ritenesse di dover rigettare le domande dei Sig.ri La Rocca Raimondo e La Rocca Cira, solo perché non nel carico fiscale del deceduto, ovvero nel caso in cui si ritenesse di quantificare l'assegno vitalizio in €258,23, si chiede che il Tribunale rilevi l'illegittimità costituzionale delle norme, eventualmente invocate dal Ministero, e per gli effetti rinvii alla Corte Costituzionale, con riferimento alla violazione delle norme di cui all'art. 3 commi 1 e 2 Cost. e 35, 36 e 38 Cost.; anche alla luce della giurisprudenza sia della Magistratura ordinaria che di quella amministrativa;*

*- e/o richiesta di disapplicazione della normativa interna in forza della legislazione comunitaria anche parificata: nella non creduta ipotesi il Tribunale ritenesse applicabile nel caso di specie l'art. 6 della L. 466/80, piuttosto che l'art. 4, n. 2, lettera b., n. 1 del DPR 07.07.2006 n. 243, ovvero altra norma discriminatoria e/o violativa del principio di uguaglianza formale e sostanziale, con ingiustificata discriminazione e selezione tra vittime e/o lavoratori allo stesso modo colpiti nell'adempimento di un dovere (in ragione della norma di cui all'art. 156 TFUE in tutela di coloro che sono vittime di infortuni e malattie professionali oltre che per effetto del divieto di discriminazione ex art. 157 TFUE), ovvero la carenza di tutela rispetto agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali (artt. 153 e 156 TFUE), si chiede che il Tribunale adito disponga la disapplicazione della norma interna eventualmente invocata dal Ministero della Difesa e/o dal Ministero dell'Interno, in forza dei principi di diritto comunitario di cui agli artt. 20 e 21 Carta di Nizza, art. 14 e art. 1 prot. 1 CEDU, norme parificate a quelle di diritto comunitario (art. 6 Trattato di Lisbona) e di ogni altra norma di diritto comunitario (art. 156 TFUE e 157 TFUE);*

*-e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: si chiede che ove ritenga sussistente la discriminazione nei confronti dei militari delle Forze Armate Italiane ammalati e vittime di mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate (dopo avere per anni violato la direttiva 477/83/CEE, avente a oggetto la "protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto*



*durante il lavoro", tanto che la Corte di Giustizia, con decisione del 12.13.1990, istanza di infrazione n. 240/89, aveva condannato la Repubblica Italiana) e quindi in forza di quanto sancito dall'art. 156 TFUE - tutela dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali - e sulla base del divieto di ogni sorta di discriminazione rispetto alle altre vittime tra cui quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, che al pari dell'amianto hanno determinato lesioni della salute e dell'integrità psicofisica, come per esempio l'insorgenza del mesotelioma originato dalle fibre di amianto e quindi malattia infortunio, come ribadito da Cass., IV Sez. pen., n. 45935/2019 (cfr. doc. 1/aa), si chiede che il Tribunale adito voglia disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE, al fine di verificare se osta alla normativa comunitaria, una discriminazione tra lavoratori egualmente vittime nell'ambito dello svolgimento dei loro doveri, che rimangono comunque vittime a prescindere che le infermità siano state cagionate per fatti che non siano corrispondenti a quelli terroristici, alla luce del fatto che comunque l'evento è sempre di lesione della salute e dell'integrità psicofisica, per effetto della somministrazione di fibre di amianto e quindi sulla base dei principi di cui agli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza, ed in riferimento alla norma di cui all'art. 157 TFUE, e per ogni altro profilo (art. 156 TFUE)", oltre alla condanna alle spese di lite con distrazione a favore del procuratore antistatario*

Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituivano il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno impugnando e contestando l'avverso atto introduttivo e insistendo per il rigetto della domanda.

In via preliminare, la difesa dei Dicasteri resistenti eccepiva:

- il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo;
- in via subordinata, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, con richiesta di estromissione dello stesso dal giudizio;
- l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio necessario ex art 102 c.p.c. rispetto a tutti gli eredi e per la pendenza di altro giudizio





con medesima domanda giudiziale incardinato da altro coerede innanzi al Tribunale di Bergamo.

Nel merito le Amministrazioni chiedevano:

- di dichiarare infondata la domanda formulata nell'interesse di LA ROCCA Raimondo e LA ROCCA Cira, in quanto figli non a carico del militare al momento del decesso di questi;

- di rigettare integralmente la domanda attorea poiché, in riferimento all'eziologia del mesotelioma, non risultava possibile provare con chiarezza le circostanze dalle quali poter desumere un'esposizione durante il servizio di leva ad agenti nocivi che potessero indurre l'insorgenza dell'infermità in questione; ciò tenuto conto del breve periodo di servizio prestato dal militare a fronte invece di un'attività lavorativa come motorista navale, sia precedente che successiva al servizio di leva, caratterizzata dall'esposizione massiccia ad amianto presso datori di lavoro esterni all'Amministrazione della Difesa.

In tale contesto argomentativo allegava parte convenuta che proprio in virtù delle esperienze lavorative del de cuius era stata avanzata richiesta per il riconoscimento della malattia professionale contratta presso i datori di lavoro e la domanda era stata accolta dall'I.N.A.I.L.

Con ordinanze succedutesi sulla base delle ordinarie dinamiche processuali, il Giudice, ritenute non dirimenti le eccezioni veicolate dai dicasteri resistenti e segnalata l'esigenza di acquisire l'intera pratica I.N.A.I.L. richiamata, ne sollecitava l'inoltro alla cancelleria a cura della sede di CASTELLAMMARE di STABIA dell'Istituto per l'assicurazione obbligatoria.

Il G.U.L. onerava, inoltre, parte ricorrente dell'inoltro di documentazione attestante lo stato della controversia incardinata presso la Sezione Lavoro del Tribunale di BERGAMO avente identità di oggetto ed acquisiva gli atti dell'attività istruttoria svolta nel parallelo contesto processuale.



Di poi, ritenutane la necessità, dava ingresso ad accertamento tecnico medico-legale onde verificare la fondatezza dell'assunto attoreo inerente la natura e l'origine della patologia esitata nel decesso di LA ROCCA Mario.

La causa veniva, quindi, mandata in discussione finale sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe già richiamate. Ciò non prima di avere acquisito anche la sentenza di secondo grado resa nel contenzioso di BERGAMO/BRESCIA.

All'esito dell'udienza del giorno 16/09/2022, celebrata in forma cartolare sulla base delle note disposizioni emergenziali, la controversia restava assegnata a sentenza.

### § § §

Vanno, in limine, disattese le eccezioni formulate dalle Amministrazioni convenute in tema di "giurisdizione", di legittimazione passiva, di contraddittorio.

Per ragioni di sintesi, direttamente proporzionali alla obiettiva varietà delle questioni sul tappeto, si ritiene opportuno valorizzare direttamente gli arresti giurisprudenziali ormai acquisiti, ai quali il G.U.L. aderisce, senza aggiungere alcuna considerazione "a margine".

Chiaramente infondata si rivela la "questione giurisdizionale" avendo da tempo la Corte Regolatrice stabilito il principio esattamente contrario a quello perorato dalle Amministrazioni convenute.

*<<Il ricorso va accolto e va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.*

*Devono, infatti, richiamarsi i principi affermato da questa Corte, cui va data continuità, secondo cui in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell'art. 1, comma 563, L. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse.*

*3. La normativa di riferimento è dettata dalla della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi*

*562-565, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite vittime del dovere.*

*4. La definizione di questa categoria di persone si rinviene nel comma 563, che così si esprime:*

*"per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, è in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della*





*pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità".*

*5. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo: "sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".*

*6. Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti. Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione di "benefici e provvidenze" e di "missioni".*

*7. Alla luce di questa normativa, deve affermarsi che quello configurato dal legislatore è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un'amministrazione pubblica priva di discrezionalità in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse.*

*8. Va, altresì, sottolineato che l'esistenza di un rapporto di impiego con il Ministero dell'Interno costituisce mera occasione per il verificarsi della fattispecie che, invece, come si è affermato, trova il suo fondamento in diritti soggettivi normativamente disciplinati, potendo, del resto, esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale. (cfr in tal senso Cass., Sez. Un., 16 novembre 2016, n. 23300, seguita da Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2016, n. 26991; Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 759; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7761; Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 15484, Cass., Sez. Un., 17 novembre 2017, n. 27279; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8982; Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019, n. 21606; Cass. Sez. Un. 9 giugno 2020 n. 12862).>>*

*Così in termini, Cass. Sez. UN Civ., n.16451/2020.*

La progressione argomentativa attraverso cui si dipana l'eccezione di parte resistente rende, tuttavia, opportuno richiamare anche i passaggi salienti della pronuncia del 16 novembre 2016, direttamente evocata nella sentenza appena richiamata.

*<<Fissato il punto decisivo costituito dal fatto che si è in presenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, deve poi rilevarsi che tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che sia, potendo riguardare anche soggetti che con le amministrazioni non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio.*

*Come si è visto, la norma di riferimento ... estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici ... anche a "coloro che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delineando un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva ...*

*Come si è sottolineato in dottrina, si è in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi.*



Quindi la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. ...>>  
Così in termini, Cass. Sez. UN. Civ. n.23300/2016.

Quanto alla legittimazione passiva, pare al Giudice che le Amministrazioni convenute erigono il loro assunto muovendo da un equivoco di fondo.

Una volta ammesso dalla parte resistente, e riscontrato da apposito ed autonomo capo di domanda attorea, che la vocatio del Ministero dell'Interno è funzionale alle eventuali statuizioni sentenziali inerenti l'aggiornamento dell'apposita graduatoria (si cfr. l'art. 3, comma 3°, D.P.R. n.234/2006) di cui detta Amministrazione è -pacificamente- tenutaria, non residuano margini per dubitare della sua legittimazione passiva; laddove, invece, ogni obiezione incentrata sulla individuazione del Dicastero "responsabile" dei risvolti economico-patrimoniali della pretesa *indennitaria* in questa sede azionata attiene, per evidenti motivi, al *merito* della controversia.

Speculari considerazioni devono spendersi a proposito dell'eccezione di *inammissibilità* del ricorso proposto solo nei confronti di alcuni dei coeredi del sig. LA ROCCA Mario.

In realtà non è ben chiaro l'ubi consistam di questa eccezione posto che non è controversa l'esistenza di una parallela iniziativa giudiziale ad opera dell'ultimo coerede.

I diretti interessati hanno anteposto alle regole inerenti la competenza territoriale quella del *simultaneus processus*, secondo una "scelta" che non sembra comportare conseguenze sui criteri di individuazione del foro competente.

Resta del tutto evidente che eventuali decisioni favorevoli alla prospettazione attorea dovranno essere adottate in un contesto intersoggettivo caratterizzato dalla presenza di un quarto coerede, autonomamente attivatosi presso altro Tribunale.

Del resto, a tanto conduce anche l'articolazione della domanda attorea, basata su rivendicazioni "pro quota".

### § § §

L'analisi "nel merito" della domanda attorea sconta l'approccio a dir poco elefantiacco alla vicenda privilegiato dai ricorrenti con un atto introduttivo di lite ridondante e frammentario, caratterizzato da ripetitive allegazioni di fatti, approdi scientifici e medico legali e continui rinvii a contesti generali non sempre di immediata riferibilità alla situazione in scrutinio, disseminate a cadenza intervallata per l'intero ricorso. Approccio al quale ineludibilmente consegue l'obiettivo difficoltà di ricondurre ad unità un iter argomentativo di tal fatta che si protrae per quasi 180 pagine.



In ogni caso, con i margini di una focalizzazione compressa dovuta alle ragioni appena indicate, l'esposizione in fatto della vicenda prospettata dagli istanti passa, essenzialmente, attraverso i seguenti arresti.

Chiamato al servizio di leva il 22 marzo 1968, LA ROCCA Mario venne destinato, in periodi diversi, presso i "comandi" di TARANTO, AUGUSTA e ANCONA fino al 23 febbraio 1970.

In tale arco temporale venne impiegato quale "motorista navale", e quindi addetto alla manutenzione delle parti meccaniche dei motori e degli altri apparati, quale "guardia armata" con dotazione, fra l'altro, di fucile mitragliatore e c.d. "pezza di amianto".

Venne, altresì, adibito, almeno dal 1969 alla fine del servizio di leva, alla "condotta gruppi elettrogeni" che annoveravano componenti in amianto.

Venne, inoltre, impiegato nella realizzazione di guarnizioni funzionali ai compiti di manutenzione, nonché alla verifica del loro stato di usura, operazione quest'ultima che presupponeva la scoibentazione di alcune parti degli apparati, cui provvedeva direttamente.

Venne, infine, adibito al taglio dei cc.dd. "fogli di amianto" e alla realizzazione delle cc.dd. *guarnizioni* con uso di guanti di amianto per almeno un'ora al giorno.

Insomma -allegano gli istanti-, durante i quasi due anni di servizio di leva LA ROCCA Mario è rimasto esposto a significative inalazioni di asbesto sia per manipolazione diretta di manufatti contenenti amianto, sia per la presenza ubiquitaria di detta sostanza nei vari locali in cui si svolgeva la sua vita quotidiana.

Ciò è avvenuto -conclude parte ricorrente- senza alcuna attività informativa sui pericoli derivanti dall'asbesto e senza strumenti di protezione individuale.

(Cfr. pagg. 2-4-5-6-8-9-10-16-65 dell'atto introduttivo di lite.)

In tali attività disimpegnate nel descritto contesto ambientale andrebbe, quindi, individuata l'origine eziologicamente rilevante della noxa patogena rivelatasi il 29 giugno 2016, diagnosticata in termini di "mesotelioma epitelioide" il 26 agosto 2016, esitata nel decesso di LA ROCCA Mario il 7 luglio 2017.

(Cfr. pagg. 13/16 del ricorso.)

La domanda "amministrativa" (cfr. pagg.19/24 dell'atto introduttivo) sarebbe stata disattesa illegittimamente sia per ragioni formali, che in questa sede ben possono essere tralasciate, il G.U.L. dovendo accertare la fondatezza sostanziale del diritto azionato, sia per la errata valutazione scientifica e medico legale della vicenda operata dal Ministero della Difesa.



Che così testualmente evadeva, nel mese di aprile 2019, l'istanza degli eredi di LA ROCCA Mario.

*<In riscontro dell'istanza pervenuta con nota in riferimento per conto dei familiari del militare generalizzato in oggetto, volta ad ottenere l'eventuale riconoscimento dei benefici economici previsti per la "dipendenza da causa di servizio" ai sensi del DPR 461/2001, nonché per le "Vittime de I Doveri" e/o "Equiparati" ai sensi del DPR 243/2006, si comunica che non risultano essere state denunciate situazioni chiare e circostanziate dalle quali poter desumere chiaramente un'esposizione ad agenti nocivi che possano avere indotto l'insorgenza dell'infermità in questione.*

*Ciò tenuto conto del breve periodo di servizio prestato dal compianto militare (22/03/1968 – 22/02/1970), tra l'altro mai a bordo di Unità Navali della M.M., nonché della richiesta avanzata dallo stesso in vita all'IPSEMA (nr. pratica 2007/16/9822), intesa al riconoscimento di malattia professionale contratta per l'esposizione ad amianto presso datori di lavoro esterni all'Amministrazione Difesa (conduttore caldaie dal 15/04/1975 al 04/12/1988).>*

Detta determinazione era stata preceduta dalla "valutazione medico-legale" dell'apposita Commissione Medica Ospedaliera che, con verbale in data 11 marzo 2019, così si esprimeva:

*il mesotelioma epitelioide è <infermità a patogenesi tumorale e ad eziologia ignota, ma correlabile ad esposizione ad amianto; questa CMO non ha elementi per poter asserire che la stessa infermità sia da considerare come contratta a seguito di qualche missione svolta dal soggetto in vita; per quanto concerne la riconducibilità alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, tale giudizio spetta al Comitato di verifica delle cause di servizio>.*

Non risultano allegate e documentate ulteriori "tappe" medico legali interessanti l'iter amministrativo della vicenda de qua.

In tal modo ricostruiti gli accadimenti fondanti la pretesa in questa sede azionata, parte ricorrente ne evoca la riconducibilità alla disciplina di cui all'art. 1, commi 563 e 564, Lex n.266/2005. E ciò a vantaggio di tutti e tre gli istanti, pur dando espressamente atto che LA ROCCA Raimondo e LA ROCCA Cira, *figli legittimi del de cuius e superstiti rispetto all'evento morte sono orfani, che agiscono in questa sede, ancorché non a carico fiscale del defunto.* (Cfr. pag. 18 e 128 e segg. dell'atto introduttivo di lite.)

Di qui il petitum conclusivo, già testualmente ed integralmente riprodotto nella sezione introduttiva della presente sentenza.

Per come anticipato, parte resistente pone, nel merito, due questioni essenziali: quella della non estensibilità ai germani LA ROCCA delle evocate disposizioni normative, di cui peraltro non si suggerisce lo stesso paradigma interpretativo privilegiato nella memoria di costituzione inerente la causa gemella incardinata a BERGAMO; quella del



nesso di causa fra le attività svolte dal dante causa degli odierni ricorrenti nel contesto ambientale di riferimento e la patologia esitata nel decesso di LA ROCCA Mario.

Ragioni di ordine sistematico rendono, pertanto, opportuno delineare prioritariamente lo scenario normativo che regge la causa petendi giuridica della pretesa azionata.

Nuovamente privilegiando, in via di estrema sintesi, il tracciato giurisprudenziale che fissa le coordinate ermeneutiche di riferimento.

### § § §

Secondo Cass. Sez. Lav. n.4238/2019 le due disposizione della norma in disamina -art. 1 Lex n.266/2005- rimandano, rispettivamente, alle vittime del dovere in senso stretto (comma 563), e ai *<oggetti equiparati>* e cioè a *<coloro che abbiano contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali consegue il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dei confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative>* (comma 564).

Con il DPR n.243/2006 è stato emesso il Regolamento per dare attuazione alle citate disposizioni.

Tale Regolamento ha in realtà perimetrato le definizioni di *“missione di qualunque natura”* e di *“particolari condizioni ambientali od operative”*.

Orbene, rammentano i Giudici di legittimità del 2019 che su tali definizioni regolamentari è intervenuta più volte la Corte Regolatrice a Sezioni Unite.

La sentenza/guida resta individuabile nella n.759/2017.

*<Essa ha affermato>* -si legge nella pronuncia n.4238/2019- *<che il concetto di missione di qualunque natura>* va *<correlato sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria e normale, cioè in definitiva rappresenti un compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata.>*

Il concetto regolamentare di *“condizioni ambientali od operative particolari”* va a sua volta interpretato -si legge ancora nella sentenza del 2019- in modo da garantire la tenuta costituzionale del Regolamento stesso, attribuendogli quindi *<un significato corrispondente a quello della legge; la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale od operativa particolare è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività generale, id est normale in quanto corrispondente a come l'attività*





*... era previsto si svolgesse. Ai fini del presupposto delle particolari condizioni ambientali od operative sarebbe pertanto sufficiente, secondo le Sez. UN., un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.>*

Ragion per cui -si afferma nella pronuncia in scrutinio- possono individuarsi i presupposti normativi de quibus anche in una fattispecie caratterizzata dalla esposizione all'azione nociva delle fibre di amianto subita da un lavoratore appartenente alla P.A.

Insomma: *<... la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva ... non vale a rendere la stessa situazione come normale condizione operativa>*.

Tali concetti risultano più volte ribaditi dalle successive sentenze della Corte Regolatrice.

*<<Va infatti osservato che la sentenza impugnata, nell'interpretare il concetto di straordinarietà che deve connotare lo svolgimento di una missione, ha affermato che per missione deve intendersi lo svolgimento dei compiti di istituto e che la straordinarietà consiste nella sussistenza di circostanze e fatti che abbiano esposto il dipendente a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; sulla scorta di tali corrette premesse ... la stessa Corte territoriale ha poi sostenuto che "la prolungata esposizione ad amianto di un dipendente all'interno di navi o nello svolgimento di attività lavorative costituisce un fatto che espone il dipendente a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.>>*

Così in termini, Cass. Sez. VI, sottosez. L. n.20446/2019, che nuovamente prende le mosse dalla pronuncia delle Sez. UN. n.759/2017.

Quanto, invece, alla questione della individuazione dei beneficiari/eredi delle disposizioni in disamina, vanno richiamati i seguenti arresti giurisprudenziali.

*<<Ciò premesso ritengono queste Sezioni Unite che la domanda delle sorelle del militare di leva la.Gi., rimasto vittima della sciagura aerea avvenuta nel tratto di mare della (OMISSIS) il (OMISSIS), non possa trovare accoglimento in quanto non conviventi o a carico.*

*Il chiaro tenore letterale dell'art. 82 citato, la cui portata applicativa costituisce oggetto specifico della questione posta dall'ordinanza interlocutoria, consente di escludere che le ricorrenti possano rientrare nella nozione di superstiti accolta da detta norma e che, comunque, l'art. 82 citato fornisca la nozione di superstite valida al di fuori delle ipotesi da essa disciplinate e, dunque, in generale con riferimento alle vittime del dovere.*

*8. L'art. 82 citato, intitolato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al comma 1, stabilisce che "al personale di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della L. 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata a decorrere dal 1 gennaio 1990 l'applicazione dei benefici previsti dalla citata L. n. 302 del 1990 e dalla L. 23 novembre 1998 n. 407".*

*Al comma 4, dopo aver previsto a favore dei "superstiti di atti di terrorismo" la riliquidazione del beneficio di cui alla L. n. 466 del 1980, tenendo conto degli aumenti di cui alla L. n. 302 del 1990, al primo cpv estende i benefici i di cui alla L. n. 302 del 1990*





"spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo" "in assenza dei soggetti indicati della L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 6, comma 1 e successive modificazioni, ".." nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico".

9. L'esame della norma evidenzia che la sua rubrica contiene l'enunciazione che trattasi di disposizione in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; che i destinatari della norma sono il personale di cui alla L. n. 466 del 1980, art. 3 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) ed i suoi superstiti, nonché ai destinatari della L. n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), ma la norma richiede, ulteriormente, con riferimento alla prima categoria di destinatari, che sia rimasto ferito o sia deceduto "nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose"; che, infine, nell'ampliare la platea dei destinatari dei superstiti anche ai germani non conviventi o a carico, è specificato che i benefici a questi estesi sono quelli di cui alla L. n. 302 del 1990 "spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo".

La norma, dunque, delinea una specifica categorie di vittime del dovere ovvero le vittime del

dovere, rese invalide o decedute, per una particolare e ben specifica causa e cioè tali a causa di "azioni criminose" ed attribuisce ad esse ed ai familiari superstiti ivi indicati benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

10. I citati elementi testuali non consentono di trarre, come preteso dalle ricorrenti, un principio generale di estensione a tutte le vittime del dovere della nozione di superstite individuata dalla disposizione in esame.

Il richiamo alla L. n. 466 del 1980, contenuto nel primo comma e nel quarto comma, che è rivolta anche alle vittime del dovere e che costituisce la disciplina di base della categoria, non autorizza a ritenere, come preteso dalle controricorrenti, che l'art. 82 sia estensibile a tutte le categorie di vittime del dovere - che come si dirà in seguito, risulta ora ulteriormente specificata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563 - e non già soltanto alle vittime del dovere "a causa di azioni criminose" e che, pertanto, solo entro tali limiti possono essere equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai fini dell'applicazione dell'art. 82 citato.

La norma in esame non lascia adito a dubbi circa l'individuazione dei destinatari e dunque non si ravvisano lacune nel dettato normativo da colmare in via analogica, né la disposizione è applicabile alla fattispecie in esame dove, pacificamente, il militare di leva la.Gi. è, tra l'altro, deceduto al di fuori del verificarsi di un'azione criminosa.

11. Non consente di pervenire a diverse conclusioni neppure l'esame delle norme dettate con specifico riferimento alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005 e dal successivo regolamento.

In particolare l'art. 1, comma 562, annuncia la volontà del legislatore di estendere progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, come sotto identificate, ed a tal fine autorizza un limite massimo di spesa a partire dall'anno 2006; il comma 563 identifica la categoria delle "vittime del dovere" allargando il perimetro dei soggetti beneficiari di cui alla L. n. 466 del 1980, art. 3 (magistrati e forze dell'ordine) a tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanente in occasione di taluni eventi di servizio tipizzati (quali: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità); il comma 564 estende il novero delle vittime del dovere includendovi anche i militari i quali abbiano contratto le infermità invalidanti o siano deceduti in occasione o a seguito di



missioni di qualsiasi natura che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative; il comma 565, infine, rimette ad un successivo regolamento (oggi D.P.R. n. 243 del 2006) la disciplina dei termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

12. In attuazione di quanto previsto dal comma 565 è stato emesso il D.P.R. n. 243 del 2006,

rubricato "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 565". Ai sensi dell'art. 1 del predetto D.P.R., devono intendersi: "a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalla L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".

13. Secondo le sorelle del militare deceduto detta normativa specifica avrebbe realizzato l'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, in particolare esse pongono l'attenzione al richiamo contenuto nella norma alla L. n. 466 del 1980.

14. Anche sotto tale profilo la tesi delle controricorrenti non è fondata.

La normativa in esame non ha unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle

vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma ha solo fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici con la conseguenza che l'individuazione della categoria dei superstiti non può trarsi dal disposto della L. n. 388 del 2000, art. 82, che si rivolge specificamente ai soli familiari di atti di terrorismo.

15. Tale progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici espresso della L. n. 266 del 2005, comma 562, così come evidenziato dall'ordinanza interlocutoria, non necessariamente contrasta con "una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare. La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie".

La previsione di una platea di destinatari più ampia, in cui si prescinde dal requisito della convivenza, può trovare la sua giustificazione nella diversità di situazioni, rispetto alle vittime del dovere. Nel primo caso il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, nè ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni. Per l'individuazione dei beneficiari superstiti qui la scelta legislativa è caduta solo su coloro che risultavano a carico o convivevano con il soggetto colpito (art. 6, l. n. 466 del 1980, come integrato dalla L. n. 302 del 1990, art. 4, comma 2); i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli artt. 4,32 e 38 Cost., vanno a favore



dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento. Per tale tipo di benefici assume, rilevanza, diversamente dalla categoria sopra indicata, il requisito della convivenza come presupposto dell'erogazione.

16. Quanto al richiamo contenuto nel regolamento alla L. n. 466 del 1980, premesso che il regolamento non avrebbe potuto che uniformarsi ai principi fissati nella L. n. 266 del 2005 ed ai limiti di spesa ivi previsti, è condivisibile quanto affermato dai Ministeri secondo cui il regolamento si limita a stabilire l'estensione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti (è utilizzata l'espressione "sono corrisposte") delle provvidenze di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466; L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206.

Così come hanno osservato i Ministeri non è invece richiamata la L. n. 366 del 2000 con il suo art. 82, nè in altro modo può trarsi da dette disposizioni un ampliamento dei soggetti beneficiari.

17. L'ordinanza interlocutoria di questa Corte ha, altresì, evidenziato che "le leggi successive (n. 222 del 2007 di conversione del D.L. n. 159 del 2007), mantenendo la tecnica della previsione per categorie separate propria della L. n. 266 del 2005 e delle normative precedenti, dimostrano, il permanere della distinzione tra le diverse tipologie di vittime del dovere e di servizio, seppure equiparate, e quelle della criminalità e del terrorismo, fermo restando il fine di estendere i benefici dell'una verso l'altra, sicchè l'art. 82, comma 4, seconda parte, laddove si riferisce ai soli familiari delle vittime di atti di terrorismo può, plausibilmente, voler limitare l'estensione a tale unica categoria". Anche sotto tale profilo e sulla base di tali condivisibili osservazioni la tesi delle controricorrenti non può trovare accoglimento.

18. ...

19. Va, altresì, rilevato che la tesi delle controricorrenti non trova conferma neppure in base alla sentenza di questa Corte n. 7761/2017 con la quale si è affermato che "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata". Pur avendo detta pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266 del 2005, come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso.

20. Va, invece, ricordato che questa Corte (cfr. SU n. 23300/2016) ha riconosciuto la natura

assistenziale dei benefici a favore delle vittime del dovere consistente in un sostegno che lo Stato offre a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. La richiamata pronuncia precisa ulteriormente che "tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio".

Il riconoscimento dei benefici anche a germani non conviventi nè a carico determinerebbe il venir meno del carattere assistenziale dei benefici, così come affermato da questa Corte.



21. Infine, non sembra ipotizzabile il pericolo di una violazione dell'art. 3 Cost., nella previsione di diverse platee di superstiti beneficiari in relazione alle differenti categorie considerate dal legislatore. Appare difficile, infatti, un confronto sulla base del principio di uguaglianza, considerato che si tratta di erogazioni speciali previste per determinate categorie, portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure di rilevanza costituzionale.

22. Per le considerazioni che precedono il ricorso dei Ministeri deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata dovendosi affermare il principio in base al quale "i superstiti di vittime del dovere sono quelli individuati nella L. n. 466 del 1980, art. 6".>>

Così in termini, Cass. Sez. UN. n.22753/2018.

Nello stesso solco si pone, inoltre, la recentissima Cass. Sez. Lav. n.11181/2022, pubblicata il 6 aprile 2022, di cui si riportano i passaggi salienti.

<<L'interpretazione del quadro normativo offerta dalla Corte d'appello, compiutamente ricostruita anche dal Ministero controricorrente, induce a propendere per il solo rinvio "oggettivo" all'introduzione di nuove prestazioni, da parte delle norme richiamate in epigrafe, e ad escludere l'interpretazione del rinvio "soggettivo", inerente, cioè, l'estensione delle classi di beneficiari previste dall'art. 2, co. 106, della l. n. 244 del 2007 sulle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari superstiti delle vittime del dovere.

L'art. 2, co. 105 della l. n. 244 del 2007 ha esteso alle vittime del dovere (ed equiparati) la speciale elargizione contemplata dall'art. 5, commi 3 e 4, della l. n.206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo, come modificato dal successivo comma 106.

Il comma 106 dell'art. 2, della l. n. 244 del 2007, nel modificare l'art. 5, co. 3 della l. n. 206 del 2004, ha aggiunto la seguente previsione: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni".

Dal quadro normativo si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 la quale è rimasta, pertanto, immutata.

L'art. 6 recita: "La speciale elargizione di cui alla presente legge e alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico;
- 2) figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Dall'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata si ricava una regola di carattere generale, che, in assenza di un'espressa modifica legislativa, rimane tuttora l'unica vigente.

Detta disposizione, che disegna i confini del "rapporto di familiarità" con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa, rimane insensibile al richiamo ai "familiari superstiti" da parte dell'art. 2, co.105 l. n. 244 del 2007, il quale rinvia all'art. 5, co. 3 e co.4 della l. n. 206 del 2004 limitatamente all'estensione delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari delle vittime del dovere (rinvio oggettivo).

Di contro, sotto il profilo soggettivo, ossia nei casi in cui il beneficio compete alle famiglie, la stessa norma nulla aggiunge, rimanendo, pertanto, immutato il rimando alla classificazione dei familiari delle vittime del dovere originariamente individuate dall'art. 6





della l. n. 466 del 1980, ossia ai soli figli che all'epoca del decesso erano a carico fiscale del deceduto (n.1).

*L'unica espansione del diritto in favore dei figli non conviventi, prevista dal n. 2 della norma, si riferisce esplicitamente ai casi di assenza del coniuge superstite o di mancato godimento della pensione da parte di questi: ma tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, in cui il coniuge avente diritto è vivente.*

*L'interpretazione del rinvio oggettivo, coerentemente proposta dalla Corte d'appello, si rivela coerente con la finalità assistenziale delle provvidenze concesse ai superstiti di vittime del dovere, diretta a indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita.>>*

### § § §

Alla luce di tale scenario interpretativo possono trarsi le prime conclusioni.

Il capo della domanda attorea funzionale alla estensione dei benefici indennitari in favore di LA ROCCA Cira e LA ROCCA Raimondo, figli non a carico fiscale del de cuius al momento del decesso, è infondato.

Le obiezioni preventive dei ricorrenti naufragano irrimediabilmente a fronte dello sforzo ermeneutico sostenuto dai Giudici di legittimità, pienamente condivisibile e di fatto condiviso dallo scrivente.

Le stesse riserve di incostituzionalità paventate negli scritti difensivi degli istanti restano assorbite nei puntuali rilievi di cui si è data contezza testuale.

Del resto è fin troppo agevole segnalare che la disciplina di situazioni differenti esige disposizioni diverse.

Per come precisato dalle Sez. UN., il richiamo alla sentenza n.7761/2017 è errato, laddove l'evocazione del principio di non discriminazione a sua volta muove da una premessa incoerente rispetto alla situazione normata.

Quanto, poi, alla disapplicazione delle disposizioni "interne" in favore di quelle desumibili dal diritto eurounitario, non è dato comprendere il riferimento specifico che anima una tale deduzione.

Insomma.

Per come spiegato dai Giudici di legittimità non esiste uno scenario "comune" che possa unificare tutte le posizioni delle vittime del dovere e del terrorismo e criminalità organizzata, laddove il tentativo attoreo di aprire un fronte comune a tutte "le vittime" sembra obiettivamente irricevibile.

E ciò senza voler ritornare sulla natura assistenziale delle indennità in argomento, che si profila, in concreto, quale sbarramento insuperabile all'accoglimento della tesi di parte ricorrente.

Il cui assunto generale portante, di contro, deve ritenersi condivisibile, avendo gli istanti correttamente privilegiato, almeno a livello espositivo, il fatto che i quasi due anni di



servizio di leva del loro congiunto sono stati caratterizzati da una “missione” (= svolgimento di compiti di istituto) svolta in un contesto operativo ed ambientale che ha esposto LA ROCCA Mario a rischi maggiori rispetto alla “ordinarietà”.

Cioè a dire, che la prolungata esposizione all’amianto del loro dante causa lo ha esposto a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto assegnati al militare di leva.

### § § §

Parte ricorrente ha valorizzato, nello sforzo dimostrativo di “posizione”, una serie di documenti asseritamente probanti e le dichiarazioni, a raccogliersi in corso di causa, di persone a conoscenza di fatti significativi.

Il G.U.L. ha disposto l’acquisizione dei verbali di deposizione inerenti la causa gemella celebrata a BERGAMO, atteso che, evidentemente, le questioni di fatto all’uopo rilevanti sono le stesse, attenendo l’adempimento dei compiti assegnati al militare di leva in quel determinato contesto ambientale.

Deve, tuttavia, subito segnalarsi che il contatto di LA ROCCA Mario, durante il suo servizio di leva, con materiali amiantosi in ambienti comunque interessati dalla dispersione di asbesto non è stato contestato dalle Amministrazioni convenute.

Che hanno posto un problema diverso, a più marcata derivazione scientifico-medico-legale.

*<In merito alle ricostruzioni di parte attorea per il quale il Sergente La Rocca nel periodo di servizio svolto sia stato esposto a polveri e fibre di amianto, occorre specificare che lo stesso, come risulta dal foglio matricolare (all.29), ha svolto servizio militare di leva nella Marina Militare dal 22.3.1968 ... con destinazione sempre a terra.*

*Ciò che emerge sempre dalla documentazione agli atti (cfr. domanda amministrativa – all.1), è che il deceduto militare in congedo ha sempre lavorato come motorista in tutta la sua carriera lavorativa sia presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sia presso la Tirrenia Navigazione Spa.*

*Ancor prima della chiamata alle armi il Sig. La Rocca veniva impiegato sulla nave DINO, battente bandiera panamense, dal 20.6.1966 al 16.6.1967 impiegato come operaio motorista.*

*Dal 23.3.1970 al 28.3.1975 il militare in congedo lavorava, quale imbarcato e motorista, su navi mercantili per poi riprendere tale attività dal 1.8.1990 al 2.9.2009. In tale ampio periodo si intersecava un lunghissimo periodo di occupazione, nel settore privato presso la SA.CAM Saccarifera Campana, quale **conduttore caldaie**, per il quale l’interessato chiedeva all’Inail l’attribuzione di benefici da malattia asbesto correlata, per attività di conduzione, manutenzione, pulizia interna ed esterna delle caldaie, riparazioni e ricostruzioni di tubolature coibentate della centrale termica.*

*A tal proposito, come si evince dalla certificazione Inail (all.32), il Sig. La Rocca Mario è stato riconosciuto dall’istituto previdenziale affetto da malattia professionale riconosciuta ai sensi del T.U. approvato con DPR n. 1124/1965 ricollegabile ad esposizione ad amianto nei periodi corrispondenti alla attività di operaio motorista svolto presso la Tirrenia*





*Navigazione Spa, e che dal 19/09/2017 è stata costituita la rendita INAIL a favore della sig.ra Di Maio Erminia quale superstite del de cuius.*

...

*Come già sottolineato, il Sig. La Rocca dall'11.10.1991 all'1.11.2001, svolgeva attività di operaio motorista per la Tirrenia Navigazione Spa, **che gli è valsa la costituzione di rendita Inail e che comprova esposizione efficiente e determinante all'amianto inequivocabilmente utile per tabulas a far sorgere il sofferto mesotelioma, che per nulla quindi potrà essere causalmente riportato al circoscritto servizio militare di leva.***

*In sintesi, è evidente che il militare in congedo ha svolto, come emerge dalla documentazione allegata, **154 mesi e 7 giorni pari a 14 anni, 9 mesi e 7 giorni**, come **motorista** per il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e **240 giorni** sempre come **motorista** per la Tirrenia Navigazione Spa. Ha inoltre svolto attività di **conduttore caldaia in impresa privata** dal 15.4.1975 al 4.12.1988, per **13 anni e quasi 8 mesi** presso nota società saccarifera.*

...

*Vero è che la controparte ritiene di poter paragonare la durata e l'intensità di esposizione durante il servizio militare di nemmeno 2 anni con il prolungato effetto di oltre 29 anni di rapporto diretto e ravvicinato con l'asbesto in attività privatistiche e non (per alcune delle quali peraltro è stato individuato dall'Inail un rapporto di causalità diretta) di carattere estremamente manutentivo e di intervento fisico su materiali, congegni, motori e caldaie contenenti amianto. Dal brevissimo servizio militare ne discenderebbe poi, secondo, l'avversa prospettazione, la pretestuosa, abnorme e prepotente richiesta di attribuzioni di benefici sostenendo una indimostrabile relazione causale.*

*L'art. 6 comma 3 del DPR n.243/2006 stabilisce che "Le infermità si considerano dipendenti*

*da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante".*

...

*Nel caso di specie, il Sig. La Rocca Mario ha eseguito mansioni di operaio motorista per un anno (all'età di 18 anni) già prima del servizio militare sulla nave DINO, nave battente bandiera straniera e non da guerra al servizio dei compiti istituzionali demandati al Ministero della Difesa. Ha compiuto per 29 anni lavorazioni a contatto diretto e costante con fibre di amianto in settori produttivi e dei servizi estranei al Ministero della Difesa. Pertanto ne dovrà conseguire che il servizio militare non ha potuto determinare in maniera predominante e con efficienza causale nella pluralità di fattori concausali l'insorgenza del mesotelioma, e quest'ultima viceversa sarebbe stata diversa e non si sarebbe mai verificata se non fosse intervenuta la precitata esperienza lavorativa in ambiti diversi dell'Amministrazione Difesa.>>*

*Così alla pagg. 14/17 della memoria di costituzione di parte resistente.*

*La questione posta è, dunque, diversa e la sua perimetrazione nemmeno scalfisce l'assunto attoreo della esposizione all'asbesto del "sergente LA ROCCA Mario" durante il servizio di leva.*

*Evenienza "storico-fenomenica", peraltro, difficilmente contrastabile, in un'ottica generale, a fronte del supporto documentale attoreo dal quale è agevole risalire alla complessità del*



problema-amianto nell'ambito della Marina Militare Italiana, alla sua diffusione e alle numerose iniziative resesi nel tempo necessarie per superarne i gravissimi risvolti negativi.

La valutazione della pregnanza processuale delle allegazioni di parte ricorrente sul punto specifico non può essere disancorata, in disparte ogni falso problema di tardiva costituzione degli enti convenuti, dalla posizione ex adverso al riguardo assunta.

Ed invero, solo con le note sostitutive del 17 marzo 2022 le Amministrazioni resistenti hanno controdedotto sulle allegazioni in fatto veicolate da controparte arrivando a sostenere ... l'insostenibile; e cioè che il *motorista* LA ROCCA Mario non hai mai disimpegnato, durante il servizio di leva, i compiti propri del motorista.

Se non che, anche a non volere enfatizzare l'aspetto formale del grave ritardo con cui una tale prospettazione risulta esternata, il dato -sostanziale- ostativo alla condivisione della stessa è costituito dalla circostanza che la scheda matricolare di LA ROCCA Mario, prodotta anche dal Ministero della Difesa, attesta esattamente il contrario. E che dal "rapporto informativo", a sua volta prodotto dalla citata Amministrazione, si desume l'adibizione del LA ROCCA a compiti di "motorista sulle imbarcazioni a motore" per il periodo 26 agosto-3 ottobre 1968, e di addetto alla "condotta gruppi elettrogeni" per il periodo 4 ottobre 1968-22 febbraio 1970.

Il fatto che risulti dagli stessi documenti la "destinazione a terra" del "sergente LA ROCCA Mario" non interferisce con la questione dei compiti assegnati allo stesso posto tra l'altro che, a stretto rigore, quei compiti ben potevano essere disimpegnati durante i periodi di attracco delle singole imbarcazioni.

Insomma, nella sua espressione letterale la tardiva contestazione di parte resistente si rivela inconcludente. Anche perché rimasta priva di qualsiasi iniziativa dimostrativa diretta. Ciò, naturalmente, non implica l'autosufficienza storico-fenomenica delle allegazioni attoree, specie nei passaggi che, non adeguatamente assistiti da supporto documentale mirato, restano sensibili alla vera eccezione -sostanziale- del Ministero della Difesa. Costituita dalla reale incidenza causale del periodo di "ferma" nella insorgenza della noxa patogena esitata nel mesotelioma mortale.

### § § §

La prova per testi, proveniente dalla causa gemella celebratasi, in primo grado, a BERGAMO porta in emersione i seguenti dati.

L'arma in dotazione alla Marina Militare usata da tutti i dipendenti della stessa era la mitragliatrice "MG 4259", contenente amianto.



A tale arma era associata la c.d. “pezza di amianto” che serviva al momento della sostituzione della canna, divenuta rovente dopo l’esplosione di trecento colpi.

L’uso della “MG 4259” da parte del motorista navale era, tuttavia, praticamente *irrisorio*.

Quotidiana, invece, era la sua esposizione all’asbesto negli impianti, in particolare a bordo nave.

Contenevano amianto non solo i motori ma anche i rivestimenti delle tubature che porta(va)no i fluidi, che raggiungono temperature elevatissime e che si degradano velocemente.

L’esposizione all’asbesto del “motorista navale” continuava anche a terra a ragione della presenza ubiquitaria dell’amianto in molteplici situazioni.

Le infrastrutture del dipartimento di ANCONA furono interessate, nel tempo, da interventi di bonifica resisi necessari per la presenza di asbesto.

Questi dati sono stati veicolati dai testi MEROLA Pasquale, addetto alla mappatura funzionale alle bonifiche eseguite ad ANCONA, e NECRISOLO Omero, ufficiale di P.G., occupatosi della esposizione all’amianto nella Marina Militare.

Le “informazioni” obiettivamente desumibili dal coacervo di atti veicolati dai ricorrenti denotano, inoltre, che la presenza dell’asbesto, in quantitativi “importanti”, presso le strutture della Marina Militare è un dato incontestabile (e di fatto non contestato nemmeno nel presente contesto processuale).

Dunque.

Se è vero che non tutte le allegazioni attoree in tema di esposizione, diretta ed ambientale, all’amianto del “sergente LA ROCCA Mario” risultano riconducibili a specifiche fonti dimostrative, è altrettanto vero che:

- manca una tempestiva e mirata contestazione ad opera del Ministero della Difesa sui “compiti di istituto” disimpegnati dal de cuius nella originaria prospettazione attorea;
- manca qualsiasi sforzo dimostrativo in senso contrario da parte dell’Amministrazione resistente a ciò deputata;
- manca qualsiasi sforzo dimostrativo di detta Amministrazione a sostegno della tesi secondo cui la “destinazione a terra” del militare di leva implicherebbe ipso facto l’espletamento di un servizio incompatibile con la figura del “motorista navale” di cui al foglio matricolare di LA ROCCA Mario.

In tale ottica deve ulteriormente segnalarsi che il “rapporto informativo” della Marina Militare prodotto dalla convenuta contiene una serie di lacune descrittive proprio in riferimento alle attività in concreto disimpegnate dal de cuius durante il periodo di “ferma”.



Ragione per la quale, a fronte di un quadro espositivo e documentale assistito da un principio di prova unidirezionalmente orientato e da un dato conoscitivo storico “pacifico”, perimetrato intorno alla asbesto-esposizione, diretta ed ambientale, sarebbe stato onere dell’Amministrazione riempire di contenuti concreti le proprie controdeduzioni e colmare le lacune cartolari di sua provenienza.

Il che non è avvenuto.

Anzi, nel corso del Giudizio parallelo celebratosi davanti al G.U.L. di BERGAMO l’Amministrazione convenuta ha ammesso una serie di circostanze di fatto, puntualmente richiamate nella sentenza di quel Tribunale, ulteriormente “ammissive” dell’assunto attoreo.

*<Inoltre va evidenziato che nelle note del 2.2.22 la parte convenuta> -ha allegato- <che il ricorrente svolgeva servizi di “corvèe” “piantone” “guardie” e assistenza ai militari in servizio permanente, con ciò quindi confermando la presenza del sig. La Rocca nei luoghi in cui era presente l’amianto, il fatto che non svolgesse in prima persona le mansioni indicate come “incarico” certo non può smentire la ricostruzione del nesso di causalità correttamente illustrato nella CTU.>*

Cfr. pag. 9 della sentenza G.U.L. Tribunale BERGAMO n.120/22.

Deve, pertanto, ritenersi processualmente accertato che il “sergente LA ROCCA Mario”, durante i ventitrè mesi del servizio di leva, è rimasto esposto all’amianto sia per ragioni “ambientali”, sia per ragioni inerenti le attività in concreto disimpegnate, queste ultime riconducibili ai “compiti di istituto” ricavabili dalla scheda matricolare, dal rapporto informativo e dalle deposizioni raccolte dal G.U.L. del Tribunale di BERGAMO.

### § § §

I risvolti scientifico-medico-legali della vicenda di causa restano incentrati su un unico interrogativo di fondo: se l’accertata esposizione all’asbesto durante i ventitrè mesi del servizio di leva entri, anche per le modalità attraverso cui detta esposizione si è concretizzata, nel determinismo eziologico della patologia che ha condotto a morte LA ROCCA Mario il 7 luglio 2017.

La questione, già di per sé complessa, deve essere affrontata in un contesto giuridico-ermeneutico da tempo edificato sulla premessa della diversa tipologia dell’accertamento processuale, a seconda che si tratti responsabilità penale o di pretese azionate in sede lavoristica aventi ad oggetto la monetizzazione risarcitoria o indennitaria del danno patito in conseguenza dell’asbesto-esposizione.

In fatto, la problematica risente di una ulteriore peculiarità della vicenda, costituita, secondo la prospettazione di parte convenuta, dall’essere il de cuius stato esposto al rischio amianto sia prima che dopo il servizio di leva.



Per come anticipato (cfr. supra i passaggi testuali della memoria di costituzione di parte convenuta), le Amministrazioni resistenti hanno contestato la valenza “causale” della esposizione patita dal de cuius durante il servizio militare segnalandone la brevità temporale a fronte dell’ampio curriculum lavorativo del LA ROCCA successivo al febbraio 1970 e rammentando che anche prima del marzo 1968 lo stesso aveva svolto compiti di motorista sulla nave battente bandiera panamense “DINO”, e precisamente dal 20 giugno 1966 al 16 giugno 1967.

A dimostrazione della fondatezza del loro -primo- assunto, i Ministeri allegano che l’I.N.A.I.L. ha riconosciuto, in specifico riferimento al periodo lavorativo svolto dal de cuius alle dipendenze di TIRRENIA NAVIGAZIONE s.p.a., l’esposizione efficiente e determinante all’amianto quale causa della insorgenza del mesotelioma mortale, con ciò implicitamente negando qualsiasi valenza alla pregressa (in realtà alle pregresse) esposizione (esposizioni).

La prospettazione di parte resistente non è condivisibile perché non condivisibili sono le premesse “tecniche” da cui muove.

Va, tuttavia, prioritariamente evidenziato che il substrato dimostrativo valorizzato dai Ministeri in riferimento al periodo pregresso rispetto al servizio di leva ha una valenza processuale molto scarna, essenzialmente riconducibile alle notizie contenute nell’*estratto matricolare mercantile*.

Ebbene, tale fonte informativa attesta non le mansioni disimpegnate da LA ROCCA Mario durante i circa dodici mesi di imbarco sulla nave “DINO” ma soltanto “*le qualifiche rivestite a bordo*”. Il che non è esattamente la stessa cosa.

Nella buona sostanza il “fatto” che il de cuius abbia svolto i compiti di motorista navale già nel periodo di navigazione sulla nave panamense non è provato in maniera certa ma si regge su una sorta di deduzione logica ricavata dal citato “estratto matricolare”.

Ed è appena il caso di segnalare che sarebbe stato onere di parte convenuta attivarsi per rivestire di certezza processuale una tale deduzione.

In secondo luogo, va rammentato che una allegazione parallela è rinvenibile negli scritti difensivi di parte resistente trasmessi il 30 novembre 2021 e il 17 marzo 2022, secondo i quali una ulteriore fonte di rischio da asbesto-esposizione pregressa rispetto al servizio di leva sarebbe individuabile nel percorso scolastico di LA ROCCA Mario.

*<Allora si dovrà concludere che il CTU mal ha valutato tutti gli atti del fascicolo processuale ed in particolar modo il foglio matricolare che individua quale titolo di studio conseguito dal Sig. la Rocca il diploma di Istituto Professionale. Ora è noto che gli studenti delle scuole professionali, per forza di cosa, devono acquisire abilità manuali che gli permettano di acquisire basi in materia di manutenzione e assistenza tecnica attraverso*



*laboratori pratici di meccanica, di elettronica e tecnica applicata in genere. Per cui è plausibile ritenere che la prima fonte espositiva del militare in congedo è da riportare allo studio di quelle tecniche necessarie alla manutenzione di motori e impianti vari con interventi (a finalità formativa) su materiali che ovviamente nel periodo degli anni '70 erano significativamente compromessi dalla fibra killer dell'asbesto.> (Note sostitutive del 30/11/2021.)*

*<È stato altresì trascurato che prima del servizio militare il Sig. La Rocca aveva conseguito il diploma di Istituto Professionale, circostanza sulla quale il CTU ha totalmente sorvolato e che, invece, costituisce circostanza rilevantissima emergente dal foglio matricolare. Ora è noto che gli studenti delle scuole professionali, per forza di cosa, devono acquisire abilità manuali che gli permettano di acquisire basi in materia di manutenzione e assistenza tecnica attraverso laboratori pratici di meccanica, di elettronica e tecnica applicata in genere. Per cui è plausibile ritenere che la prima fonte espositiva del militare in congedo è da riportare allo studio di quelle tecniche necessarie alla manutenzione di motori e impianti vari con interventi (a finalità formativa) su materiali che ovviamente nel periodo degli anni '70 erano significativamente compromessi dalla fibra killer dell'asbesto.> (Note sostitutive del 17 marzo 2022.)*

Ora, pare al Giudice evidente che un tale ondivago tentativo di “esplorare” gli accadimenti succedutisi prima del servizio di leva per sostenere la tesi della diversa derivazione eziologica della patologia mortale non può trovare condivisione processuale.

Non è ben chiaro, infatti, se, in definitiva, l'antecedente causale da valorizzare sia quello della formazione scolastica o quello dell'imbarco sulla nave panamense oppure entrambi, e, in quest'ultimo caso, attraverso quale approccio tecnico.

Nemmeno è chiaro in che modo l'antecedente causale “pregresso” rispetto al servizio di leva debba/possa coesistere con l'ulteriore tesi di parte resistente secondo cui l'intervento dell'I.N.A.I.L. attesterebbe l'autosufficienza della asbesto-esposizione del de cuius durante gli anni lavorativi alle dipendenze di TIRRENIA NAVIGAZIONE s.p.a.

E ciò senza contare la progressione espositiva, a sua volta non accettabile, che caratterizza le posizioni delle Amministrazioni convenute le quali, da sempre in possesso della documentazione all'uopo valorizzata, solo alla fine della causa hanno ritenuto di (ri)mettere in discussione una circostanza storica -quella della formazione scolastica- in precedenza mai considerata.

La deriva chiaramente esplorativa dell'obiezione incentrata su quest'ultima circostanza, basata essenzialmente su deduzioni logiche ricavate da ... *presunzioni di notorietà* tratte da un documento in realtà del tutto neutro sul punto specifico, chiude ogni possibilità di annettere rilevanza processuale a tale -tardiva- allegazione.

### § § §

Sono due gli approfondimenti consulenziali da scrutinare ai fini della risposta al quesito sopra indicato.





Ed invero, a quello del dr. Luigino DI NAPOLI, perito nominato nel presente contesto giudiziale, deve necessariamente aggiungersi il responso medico-legale del C.T.U. del G.U.L. di BERGAMO, dr.ssa Lavinia MASTROLUCA, acquisito agli atti di causa.

Nella buona sostanza i due periti concordano sia nelle conclusioni, sia nell'iter tecnico-argomentativo attraverso cui raggiungono il comune responso.

La dr.ssa MASTROLUCA muove dalle seguenti premesse tecnico-scientifiche.

Il protrarsi dell'asbesto-esposizione oltre i primi 2/10 anni non comporta un sostanziale incremento del rischio.

Non vi è evidenza di un limite (di esposizione) al di sotto del quale il rischio di mesotelioma potrebbe essere escluso.

La prima esposizione -evidentemente protrattasi nell'ambito del periodo sopra indicato- ha un ruolo decisivo nella genesi della patologia, mentre il ruolo delle esposizioni successive è notevolmente inferiore.

L'assorbimento della dose inducente un mesotelioma pleurico avviene nei primi venti anni dall'inizio dell'esposizione, con efficacia maggiore per le esposizioni più remote.

Secondo la teoria multistadio della cancerogenesi (che attrae a sé anche il mesotelioma e le altre patologie asbesto-correlate) tutte le esposizioni sono rilevanti per la formazione di uno stato infiammatorio cronico, necessario per la successiva comparsa del mesotelioma; le esposizioni successive al più anticipano i tempi di latenza e/o aggravano la patologia e/o accelerano il decorso e quindi la morte della vittima.

La persistenza delle fibre di amianto determina, infatti, il mantenimento di un costante stato infiammatorio, causato da tutte le precedenti esposizioni ed alimentato dalle successive, rappresentando la "conditio sine qua non" non solo per la induzione iniziale ma anche per la progressiva trasformazione neoplastica diffusa della pleura.

Di qui le conclusioni cui è giunta la dr.ssa MASTROLUCA, sintetizzabili nei seguenti, testuali termini.

*<Venendo quindi al caso in esame, per quanto in atti, è possibile affermare che il signor La Rocca venne riconosciuto affetto da Mesotelioma nel 2016 ossia dopo 48 anni circa dall'esposizione, nel periodo in discussione (1968-70).*

*In linea con quanto riportato in letteratura, in ragione della latenza fra l'esposizione così come discussa e l'insorgenza della patologia e l'assenza di un valore soglia minimo necessario di inalazione di fibre è possibile prospettare una correlazione concausale, efficiente e determinante, tra l'esposizione all'amianto (diretta/indiretta) e la comparsa della patologia neoplastica che ha determinato la morte del signor La Rocca.*

*Infatti, a tal proposito, si segnala che, se anche venisse esclusa la manipolazione diretta dell'amianto da parte del signor La Rocca, come evidenziato da parte convenuta, non è possibile> -non- <ammettere una **contaminazione quantomeno indiretta** per presenza*



dell'amianto nelle basi presso cui operava lo stesso, **sufficiente a causare il mesotelioma pleurico** per i motivi di cui sopra.

...

*In conclusione, per tutto quanto sopra discusso, è possibile affermare con certezza che vi sia stata una esposizione, pur non quantificabile, del signor La Rocca all'amianto durante il servizio di leva, anche solo indiretta, stante le numerose opere di bonifica successivamente eseguite in tutte le sedi in cui ha prestato servizio in quegli anni.*

*La letteratura sul tema, nonché un documento del Ministero della Salute (2012) specificano che anche una breve esposizione (1-2 anni) può essere sufficiente a determinare anche a distanza di oltre 40 anni (come nel caso in esame) un mesotelioma pleurico, assodato che non è identificabile un livello (soglia) di esposizione sotto il quale il rischio sia assente e che tempo trascorso dall'esposizione assegna un peso maggiore alle esposizioni più remote, a parità di altre condizioni.*

*Infatti, durante il periodo del servizio di leva il signor La Rocca ha avuto esposizioni all'amianto in assenza di mezzi protettivi e/o preventivi sia negli ambienti lavorativi sia negli ambienti di permanenza/alloggio di basi in cui è stata documentalmente dimostrata la presenza ubiquitaria di amianto.>*

Ai rilievi intraconsulenziali di parte resistente, la dr.ssa MASTROLUCA così rispondeva.

*<Per quanto concerne le osservazioni in merito ai periodi lavorativi di esposizione all'amianto, è vero che la prima esposizione potrebbe essere fatta risalire ad un periodo antecedente il servizio militare di leva con un'esposizione di 14 mesi> in realtà, poco meno di quindici mesi, per come verificato per tabulas- <tuttavia l'esposizione h24 nei quasi 23 mesi di servizio di leva ha almeno anticipato i tempi di latenza e/o aggravato la patologia e/o accelerato il decorso della stessa, come già discusso a p.41 della bozza, continuando sicuramente a mantenere un costante stato infiammatorio, causato dalla precedente esposizione ed alimentato dalle successive, compreso il servizio di leva, rappresentando la "conditio sine qua non" non solo per indurre l'iniziale ma anche la progressiva trasformazione neoplastica pleurica.*

*Per tali ragioni non si è parlato di causa, bensì di concausa efficiente e determinante, in quanto le condizioni ambientali in cui il servizio è stato reso, hanno rappresentato un fattore determinante, in un soggetto già esposto.*

*Quindi il servizio stesso ha potuto provocare l'anticipata rivelazione della malattia, ovvero la sua più rapida evoluzione verso l'esito infausto, per cui è provata la sussistenza del nesso eziologico tra le situazioni in cui il soggetto è stato esposto per assolvere agli obblighi di servizio e la manifestazione e/o aggravamento dell'infermità, avendo il servizio stesso, con criterio probabilistico, provocato e/o anticipato l'insorgenza dell'affezione morbosa e/o la sua più rapida evoluzione, potendo così essere considerato "conditio sine qua non" per cui diversamente il fatto patologico non si sarebbe verificato o avrebbe avuto una diversa evoluzione.>*

Dunque.

Nonostante una progressione argomentativa non sempre intrinsecamente coerente in taluni passaggi esplicativi, del tutto chiaro si palesa il responso medico legale della dr.ssa MASTROLUCA.



Che, peraltro, dà per definitivamente dimostrato un dato storico-fenomenico in realtà di gravidanza solo deduttiva: l'asbesto-esposizione del de cuius durante l'imbarco sulla nave "DINO" dovuta alle "mansioni" di motorista navale (cfr. supra).

Anche secondo il dr. Luigino DI NAPOLI il periodo del servizio di leva costituisce un antecedente causale eziologicamente rilevante nel determinismo della patologia mortale.

*<Le malattie asbesto correlate in Marina Militare sono state molto incidenti per la documentata massiccia presenza di amianto sulle navi e nei cantieri navali prima dell'entrata in vigore della Legge 257 del 1992 che ne ha proibito l'utilizzo e la commercializzazione. La vita militare in Marina comportava una marcata immersione totale nell'ambiente "nave" - anche a "terra": circostanza che ha amplificato la probabilità di esposizione dove era presente una sorgente di rischio. Ad esempio, come da alcune atti processuali presso il Tribunale di Padova, sulle navi erano ubiquitarie tubazioni rivestite d'amianto che percorrevano tutta la struttura, non solo la sala macchine, passando perfino nei dormitori e nella sala mensa. Erano tubazioni che, aggiustate dagli operai spaccando il rivestimento d'amianto, senza alcuna protezione, causavano una considerevole dispersione di fibre e un conseguente, altissimo, rischio per la salute. Per la messa in sicurezza dei tubi, inoltre, si usava applicare una specie di malta, detta pasta d'amianto, stesa con la cazzuola e poi fissata attraverso una rete in metallo. In questo contesto era assai probabile che si sprigionassero nell'aria fibre pericolosissime per tutto l'equipaggio, non solo per gli operai più esposti come gli addetti alla sala macchine e gli elettricisti, in quanto, peraltro, a bordo, vi era la presenza di un impianto di ventilazione e circolazione d'aria che, di fatto, le trasportava in tutti i locali.*

...

*Dal rapporto informativo rilasciato dalla Direzione Generale per il personale militare V reparto - II' divisione - Marina Militare, è risultato come il decuius, signor La Rocca Mario, durante il periodo di leva, abbia espletato sia le mansioni di motorista che le mansioni di addetto sui gruppi elettrogeni, a terra, evidentemente in officina o a bordo di navi in porto, in un periodo, nel biennio 68/70, in cui la componentistica navale sia di motori che di gruppi elettrogeni era essenzialmente costituita da materiale in amianto, Non risultano indicati i turni di lavoro medi mensili, le ore mensili medie di straordinario eventualmente svolte, né eventuali episodi specifici che si ritiene possano avere nesso di causalità con l'insorgenza della denunciata patologia.*

***Nella attività svolta certificata, egli ha avuto rapporto con fibre di amianto; certamente non è possibile con esattezza conoscere, a posteriore, i turni di lavoro mensilmente eseguiti, né le ore di lavoro effettuato; ma non si può nel contempo neanche sostenere che egli di sicuro, come da relazione di parte convenuta, non abbia indossato indumenti contenenti asbesto nella sua attività; non si può dire che un motorista a terra, non imbarcato, non abbia avuto rapporti con motori di navigli, o non abbia eseguito attività ai gruppi elettrogeni perché militare di leva.***

*Viste le mansioni espletate, considerando le tabelle a stralcio riportate, vista la durata del periodo di ferma, non è possibile stabilire l'eventuale gravidanza in termini di concentrazioni di fibre con precisione, in primo luogo perché il citato rapporto, pur indicando le mansioni del militare, non ne evidenzia i turni mensili effettuati, le ore medie giornaliere svolte, le ore mensili di straordinario effettuate, ed in secondo luogo perché, considerando l'ampio periodo di tempo trascorso rispetto ad oggi, vi è stata verosimilmente assenza di programmi di monitoraggio negli ambienti di lavoro all'epoca del biennio in esame tali da poter essere consultati attualmente anche perché il problema*



“asbesto” non era ben considerato all’epoca dei fatti; ma si può dire che verosimilmente il La Rocca abbia avuto una concentrazione media giornaliera di fibre di amianto a cui si è stato esposto in fibre/cmc di amianto superiore ad uno ( $E: >1$ ), durante il servizio di leva protrattosi dal 22 marzo 1968 al 23 febbraio 1970.

...

Nel nostro caso il de cuius ha avuto esposizione all’amianto, questa è iniziata durante il periodo in cui ha svolto il servizio militare di leva in Marina Militare, per poi continuare nelle successive esperienze lavorative, per le quali è stata posta richiesta riconoscimento presso l’INAIL; certamente senza esposizione prolungata nel tempo non si sarebbe prodotta la patologia che ne ha determinato il decesso e l’esposizione avutasi ha avuto in sé gli elementi occorrenti, la sufficienza, per la produzione della patologia. Tra l’esposizione e la manifestazione della patologia si è avuto un congruo periodo di latenza che è compatibile con quanto descritto in letteratura in merito all’insorgenza del mesotelioma rispetto all’esposizione ...

La cancerogenesi è indotta dalle ripetute esposizioni, ma non si può stabilire il primum movens espositivo ...

...nel nostro contesto se ne deduce che l’insulto avutosi nel periodo di leva militare da fibre di asbesto verosimilmente inalate è da considerare, viste le successive attività svolte, certamente antecedente causale della patologia ...

**Pertanto, concludendo**, vista la fisiopatologia della malattia in esame, brevemente esplicita, considerando che il giudizio medico-legale può e deve essere attinto anche sulla base del “più probabile che non”, considerando l’attività lavorativa del defunto negli anni, si può dedurre, **si ritiene, che l’esposizione ambientale nel periodo della leva militare per gli incarichi certificati, possa essere considerata fattore concausale della patologia esitata nel decesso di La Rocca Mario sopraggiunto il 7 luglio 2017.**

...

E’ impossibile nel caso singolo individuare il periodo in cui possa essere collocata con precisione il momento cruciale di questo processo di trasformazione. E’ impossibile definire su base scientifica il momento in cui la neoplasia deve ritenersi di fatto irreversibilmente realizzata.

Nell’ambito di questa incertezza, come detto, si ripete, in campo scientifico si fronteggiano due teorie maggiori ...

Secondo la prima ipotesi, le alterazioni generiche indotte dall’asbesto si accumulano nel tempo e portano dopo molti anni allo sviluppo della prima cellula, del come cellulare, stabilmente mutato in senso cancerogeno (teoria cumulativa).

Tuttavia, considerando il periodo di latenza della malattia dalla prima esposizione all’insorgenza dei sintomi, è poco verosimile che, tenuto conto della “tossicità” dell’asbesto per le cellule mesoteliali, una cellula danneggiata, o la sua progenie, o il suo clone, possa sopravvivere per 30 o più anni in presenza dell’asbesto, mentre accumula il danno genetico ed epigenetico sufficiente a renderla maligna.

Pertanto, è senz’altro più plausibile l’attuale teoria, secondo la quale la trasformazione maligna avviene rapidamente dopo l’inizio dell’esposizione ad amianto ed il tumore impiega un lungo tempo, decine di anni, per crescere sino al momento in cui diventerà clinicamente evidente. Ed a tal proposito, la vera criticità nella possibilità di comprensione della dinamica tumorale del mesotelioma è data dal fatto che non si hanno dati certi sul tempo di duplicazione delle cellule e, quindi, sui tempi di crescita del tumore.>

La questione del collegamento causale fra le attività “a rischio” svolte durante il servizio di leva, in ambienti pervasi dalla dispersione di asbesto, e l’insorgenza del mesotelioma va, insomma, affrontata in termini scientificamente realistici.



Muovendo, tuttavia, da un dato di fatto processualmente certo, costituito dall'innegabile contatto con ambienti e materiali inquinati dall'amianto, nei termini di cui si è detto nell'apposita sezione della presente sentenza.

Ragione per la quale, tutti i rilievi di parte resistente che fanno leva su una premessa storico-fattuale diversa devono ritenersi infondati.

Il problema scientifico-medico-legale è, invece, un altro.

Esso resta incentrato sul momento individualizzante l'origine della noxa patogena in un contesto caratterizzato da una asbesto-esposizione continuata per anni dopo il servizio di leva e, "probabilmente", iniziata in epoca pregressa. E sulla rilevanza causale o concausale di tale origine.

Sul primo versante può dirsi ormai acquisito il dato scientifico della preponderante importanza, nella progressione degli "eventi-esposizione", dei primi periodi in cui tale "fatto" si verifica.

Periodi, naturalmente, protrattisi per un arco temporale significativo, ricompreso fra i due e i dieci anni secondo le orientative indicazioni fornite dalla dr.ssa MASTROLUCA e dal dr. DI NAPOLI.

Allo stato delle acquisizioni scientifiche, un tale accadimento *espositivo* si inserisce nel meccanismo eziologico, giuridicamente rilevante, conducente al mesotelioma in maniera "certa", a prescindere dalle probabili o verosimili concause individuabili negli periodi di esposizione protrattisi nei successivi 18-20 anni.

E ciò, in disparte qualsiasi raffronto fra la durata delle esposizioni, l'unico dato pregnante restando individuabile nel "sufficiente" protrarsi di quello inerente il servizio di leva.

Sul secondo versante deve prendersi atto che la perimetrazione all'interno della quale l'accadimento *espositivo* continua ad avere valenza eziologica giuridicamente rilevante è quella che si estende durante la c.d. "incubazione".

Ragione per la quale ogni asbesto-esposizione verificatasi nei primi cinque-dieci anni si innesta su un processo infiammatorio -ancora- in itinere, influenzando negativamente su di esso in maniera diretta.

Consegue che, anche a volere considerare processualmente certa l'esposizione all'amianto connessa ai quindici mesi circa di mansioni di motorista navale espletate da LA ROCCA Mario sulla nave "DINO" (20 giugno 1966/15 settembre 1967) la conclusione medico legale non muta, i successivi due anni del servizio di leva (22 marzo 1968/23 febbraio 1970) a pieno titolo innestandosi nel processo infiammatorio (eventualmente) avviato dalla pregressa asbesto-esposizione.





E ciò a prescindere dalle attività svolte dal LA ROCCA nell'intermedio periodo che va dalla fine dell'imbarco su "DINO", 15 settembre 1967, all'inizio del servizio di leva, 23 marzo 1968.

E' questa, in sintesi, la risposta a chiarimenti fornita dal dr. DI NAPOLI ad evasione dell'apposita sollecitazione dell'Istruttore.

*<Il perdurante aumento di incidenza dei mesoteliomi fra i soggetti anziani è coerente con un ruolo predominante dell'esposizione precoce all'amianto nel determinare il rischio successivo di sviluppare la neoplasia e con una modesta rilevanza del fatto di avere successivamente continuato o abbandonato l'esposizione, per cui nel determinismo della condizione patologica, concordando con le osservazioni poste dalla dottoressa Mastroluca, si ribadisce che non è la condizione cumulativa nella vita lavorativa di qualsivoglia paziente dell'esposizione che bisogna ricercare, ma bensì, nella vita lavorativa di un paziente è il primo decennio che bisogna considerare perché in esso si sviluppa il clone neoplastico, il quale successivamente, accrescendosi, diventa manifesto, diagnosticabile, con rapida successiva progressione clinica.*

*Nel caso del decuius, l'esposizione nel periodo di ferma militare è avvenuta nel primo decennio, pertanto questa esposizione è da considerare quale fattore concausale nel suo determinismo.*

*... Il servizio militare, considerando anche le prove testimoniali acclarate e riportate nella C.T.U., con la documentata esposizione avvenuta nel primo decennio di vita professionale, direi ancor prima nel primo quinquennio, si è avuto nel periodo di latenza propriamente detto della malattia certamente; suddetta esposizione non è semplice occasione di lavoro, ma bensì conditio che ha potuto innescare l'insorgenza del clone neoplastico, o quanto meno a mantenerlo precocemente, se in precedenza insorto, o a determinare condizione infiammatoria favorente la sua costituzione successivamente nel periodo di incubazione.*

...

*Conclusioni.*

***la patologia/causa della morte del signor LA ROCCA Mario è stata un "Mesotelioma epitelioide pleurico destro trattato chirurgicamente e con chemioterapia", la patologia esitata nel decesso è da ritenersi asbesto-correlata in quanto la sua genesi è nella esposizione all'amianto.***

***Si ritiene che vi sia stata esposizione all'amianto del signor LA ROCCA Mario durante il servizio di leva protrattosi dal 22 marzo 1968 al 23 febbraio 1970.***

***E si ritiene, in relazione ai Chiarimenti da Ella disposti, che l'esposizione patita durante il servizio la leva debba ritenersi fattore concausale della patologia esitata nel decesso sopraggiunto il 7 luglio 2017, in quanto essa esposizione è avvenuta nel periodo di incubazione della patologia, sicuramente nel primo decennio di esposizione all'amianto del de cuius, così come la precedente supposta esposizione avvenuta in periodo di lavoro su motonave (prima esposizione), dal dal 20 giugno 1966 al 15 settembre 1967, anch'essa da considerare fattore concausale nel determinismo della malattia.>***

La questione, sollevata dalle Amministrazioni convenute con la memoria di costituzione, dell'intervento dell'I.N.A.I.L. e della conseguente riscontrata origine "professionale" del mesotelioma non sposta i termini del problema.

Una volta accertato che i ventitrè mesi del servizio di leva si innestano nella progressione eziologica giuridicamente rilevante quali concausa della patologia asbesto-dipendente,



nessuna incoerenza può ravvisarsi rispetto alle determinazioni amministrative assunte dall'Istituto delle Assicurazioni; per evidenti ragioni, impermeabili a qualsiasi approfondimento sulla eventuale gravidanza -appunto concausale- di fattori espositivi diversi da quelli presi in considerazione ai fini del riconoscimento delle provvidenze indennitarie di Legge.

Va, infatti, rammentato che secondo un tracciato giurisprudenziale ormai risalente, *in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali* vale la regola di cui all'art. 41 C.P., per la quale *il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni*. (Cfr., ex multis: Cass. Sez. Lav. n.15762/2019.)

E siccome non rientra tra gli accertamenti connessi alla soluzione della fattispecie de qua quello di stabilire se l'efficienza del determinismo causale si è esaurita con il periodo della esposizione durante il servizio di leva, probabilmente 'preceduto dai quindici mesi di imbarcazione sulla nave "DINO", la paventata origine professionale del mesotelioma non interferisce con le conclusioni cui si è giunti, proprio perché la ulteriore carica eziologica insita nelle esposizioni successive al 23 febbraio 1970 resterebbe compatibile giuridicamente con il principio ricavato dall'art. 41 C.P.

Ed invero, nessun dato processuale, medico legale e scientifico insinua anche solo il dubbio della "autosufficienza" della causa sopravvenuta costituita dalle attività svolte dal LA ROCCA dopo il febbraio 1970, per essersi, al contrario, entrambi i periti espressi a favore della preponderante gravidanza dei primi (cinque/dieci) anni di asbesto-esposizione nell'innescò del determinismo eziologico giuridicamente rilevante.

Con il che si chiude anche la questione della c.d. "concausa efficiente e determinante" agitata dalle Amministrazioni resistenti secondo una progressione argomentativa non condivisibile nella misura in cui finisce con l'oscurare lo stesso significato giuridico e medico legale di "concausa". Ancora prima, la stessa "autonomia" di tale concetto.

In realtà, nuovamente deve prendersi atto della gravidanza scientifica degli accertamenti condotti dai due periti.

Se la fase "determinante" per la individuazione del suddetto meccanismo di innescò è quella della asbesto-esposizione iniziale (= primi cinque/dieci anni) è del tutto evidente che nessun dubbio potrà residuare sulla valenza giuridico-ermeneutica e medico-legale della concausa individuata nel servizio di leva. Che resta "efficiente" e -appunto- "determinante" in applicazione della legge scientifica di copertura che regola la materia.



Legge scientifica, peraltro, che nel presente contesto va apprezzata alla luce del principio processual-lavoristico del “più probabile che non”.

Dal quale discende una regola di giudizio pienamente idonea a dare contezza, nei termini di cui si è detto, dell'accertata positiva verifica della rapportabilità “concausale” del servizio di leva a mesotelioma mortale.

### § § §

Il capo di domanda inerente la posizione della sig.ra DI MAIO Erminia deve, pertanto, ritenersi fondato e va accolto per quanto di ragione, pacifico restando che la ricorrente, quale vedova di LA ROCCA Mario, rientra a pieno titolo fra i superstiti aventi diritto alle prestazioni previste dall'impianto normativo di riferimento (cfr. le sentenze della Corte Regolatrice, richiamate nella parte iniziale).

In premessa, va evidenziato che il Ministero della Difesa non ha veicolato obiezioni mirate sulle singole rivendicazioni attoree connesse all'impianto normativo evocato.

Parte resistente ha, invece, posto il problema della cumulabilità delle prestazioni in questa sede richieste con quelle erogate dall'I.N.A.I.L.

Sul punto specifico, il G.U.L. ha sollecitato la interlocuzione mirata di parte ricorrente che, con le note “sostitutive” del 22 marzo 2022 ha testualmente concluso nei seguenti termini, da considerarsi a tutti gli effetti come la perimetrazione finale del capo di domanda in scrutinio.

*<In più, per quanto riguarda invece la vedova, effettivamente la medesima ha percepito le prestazioni pari al 50% della rendita, che avrebbe percepito il defunto, e sul punto occorre osservare che la predetta precisa di voler scegliere come opzione quella di erogazione delle prestazioni di vittima del dovere, ovvero di vedova di vittima del dovere.*

*Questa dichiarazione è resa dal sottoscritto Avv. Ezio Bonanni che ne ha i relativi poteri procuratori, e perciò stesso, essendo la prestazione alternativa, anche se non cumulabile, evidentemente c'è l'opzione, che viene già ora esercitata, come detto dalla Dott.ssa Irma Naso nella nota, fermo restando che eventuali importi INAIL che la vedova ha percepito, potranno essere restituiti dalla medesima.*

*In ogni caso, il Sig. Giudice potrà inserire nel dispositivo di sentenza l'obbligo dell'opzione, ovvero l'erogazione all'esito dell'opzione.>*

Consegue che le prestazioni ed i benefici in questa sede riconosciuti alla sig.ra DI MAIO Erminia quale coniuge superstite di vittima del dovere, o equiparata, andranno elargiti al netto di quanto già percepito dalla stessa a titolo di rendita corrisposta dall'I.N.A.I.L. e previa formalizzazione della opzione definitiva per tali prestazioni da veicolarsi anche in sede “amministrativa”.

Nel dettaglio delle prestazioni, si osserva.



- Il riconoscimento della speciale provvidenza economica di cui al D.P.R. N. 243/2006, a carattere indennitario, da corrispondersi *una tantum*, è direttamente legato alla posizione dell'originario avente diritto. Cioè a dire, per come già precisato, alla condizione di militare che *abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative*"; insomma alla posizione di "equiparato" alle vittime del dovere. Nel caso di specie, una volta riconosciuta detta equiparazione del de cuius, la provvidenza dev'essere liquidata in € 200.000,00 essendo stato accertato uno stato di invalidità del sig. La Rocca pari al 100% ante decesso. Tale somma deve essere corrisposta in ragione della quota ereditaria spettante alla ricorrente, tenendo presente che analogo diritto è stato riconosciuto dal G.U.L. del Tribunale di BERGAMO anche al sig. LA ROCCA Francesco, figlio di LA ROCCA Mario a carico fiscale di questi al momento del decesso del genitore.
- L'assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili è previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 3, della Legge n.206/2004 e 2, comma 105, della Legge n.244/2007, a tenore dei quali *"A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni"*. Alla ricorrente, quindi, quale vedova del sig. LA ROCCA Mario, va riconosciuta detta prestazione in concorso con il sig. LA ROCCA Francesco (cfr. sentenza n.120/22 G.U.L. Tribunale BERGAMO).
- La rivendicazione concernente l'assegno vitalizio di cui agli artt. 1 e 2 Lex n.407/1998 affonda le sue radici nelle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n.466/1980 ("Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche"), rivisitate in estensione "soggettiva" da quelle contenute nell'art. 1, commi 562 e 563, Lex n.266/2005. Ora, per come evidenziato, l'accertamento dello status di "vittima del dovere" comporta il



riconoscimento di determinati benefici, variamente denominati e classificati, previsti dall'impianto normativo, progressivamente rivisto nel tempo, di cui si è data contezza (Lex n.466/1980; Lex n.302/1990; Lex n.407/1998; Lex n.206/2004). Tali benefici -devesi qui ribadire- vengono erogati secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al D.P.R. n.243/2006. Ebbene, l'art. 2 della L. n. 407/1998, nel testo vigente, prevede che *a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. ...; ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato...; l'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)". L'art. 4, comma 238, Lex n.350/2003 stabilisce inoltre che con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili. Risolta a monte la questione della posizione della sig.ra DI MAIO Erminia, coniuge superstite di vittima del dovere o equiparata, come tale avente diritto a tale beneficio, deve verificarsi la fondatezza "quantitativa" del capo di domanda in disamina avendo la ricorrente chiesto l'erogazione dell'assegno nella misura di euro 500,00 mensili. In argomento, dirimente pare al Giudice l'intervento risolutore della Corte Regolatrice che ha così composto il precedente contrasto giurisprudenziale: <Per concludere, nell'esercizio della funzione di nomofilachia assegnata dall'ordinamento a questa Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., si ritiene opportuno affermare il seguente principio di diritto: "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale*





a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria">. (Così, Cass. Civ. Sez. UN., n.7761/2017; in termini analoghi, inoltre: Cass. n.19036/2019). Anche tale rivendicazione deve, pertanto, ritenersi fondata.

- Viene rivendicato, inoltre, il pagamento di *due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità* (L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011, L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008), in favore della parte ricorrente. Ora, in base al combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 3, della Legge n. 206/2004 e 2, comma 105, Lex n.244/2007, in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. Trattasi, quindi, di una corresponsione "una tantum" in favore dei familiari superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità. Seppure la rivendicazione de qua risulti veicolata in maniera alquanto generica, cumulativa e senza mirati riferimenti documentali, deve prendersi atto che nessuna contestazione in fatto, e per la verità nemmeno in diritto, è stata formalizzata dalla parte resistente e che il G.U.L. del Tribunale di BERGAMO ha rigettato analoga domanda presentata nell'interesse di LA ROCCA Francesco sul presupposto che il diritto azionato spetta(va) per precisa disposizione di Legge -prioritariamente e ad excludendum- alla vedova del de cuius. Conseguisce l'accoglimento anche di detta richiesta.
- Parte ricorrente rivendica anche l'esenzione dal pagamento del ticket su ogni prestazione sanitaria. L'impianto normativo di riferimento è il seguente. Secondo l'art. 15 della Legge n.302/1990 *i cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria*". L'art. 4, comma 1, del DPR n.243/2006, a sua volta, chiarisce che *a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle*



*vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: a) ... 2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15. Infine, l'art. 9 della Legge n.206/2004 stabilisce che gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. La sig.ra DI MAIO Erminia, quale vedova di vittima del dovere, ha diritto al beneficio in questione.*

- *La ricorrente rivendica, ancora, il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato. Trattasi, anche in questo caso, di una domanda fondata, avuto riguardo alle disposizioni normative che regolano la materia. Ed invero, a norma dell'art. 6, comma 2, Lex n.206/2004 alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato, laddove l'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 243/2006 dispone che a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: ... c) ... 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2.*
- *Ulteriore beneficio rivendicato dalla istante concerne l'esenzione dell'imposta di bollo per documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici e di ogni tipo di imposta (IRPEF incluso) sulle indennità erogate. Pure tale sollecitazione trova fondamento nella normativa vigente e, pertanto, deve essere accolta. Secondo l'art. 8 Lex n.206/2004 i documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo. 2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta. Secondo l'art. 4, comma 1, D.P.R. n.243/2006, poi, a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse*



annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: ... c) ... 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8.

- Fondata, inoltre, risulta la sollecitazione attorea inerente il diritto al collocamento obbligatorio. Essa si regge sulla posizione di coniuge-superstite di vittima del dovere della ricorrente e sul disposto di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n.407/1998, secondo cui *i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonchè il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.*
- Alla istante non spetta, invece, per esplicita perimetrazione normativa, il beneficio di cui all'art. 4 della Legge n.407/1998 secondo cui *a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.*
- Vanno, infine, disattese le ultime tre sollecitazioni attoree che, nella parte di residuale interesse, si riportano testualmente: **Incremento della retribuzione pensionabile** di una quota del 7,5%, ai fini della pensione di reversibilità in godimento della vedova (**cfr. doc. 18: estratto conto contributivo del deceduto**); **Aumento figurativo** di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione degli odierni ricorrenti, e quindi della vedova (**cfr. doc. 19/a: estratto conto contributivo della vedova; cfr. doc. 20/a: Mod. 730/2019 della vedova, da cui si evince lo svolgimento dell'attività lavorativa**), ...; comunque con costituzione in favore degli odierni ricorrenti della posizione previdenziale per tutti i diritti contemplati nel c.d. "specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" che si allega (**cfr doc. 10**). Ed invero, le prime due rivendicazioni si riflettono direttamente sulla posizione di un soggetto terzo non evocato in Giudizio, ragion per cui il relativo capo di domanda



non può essere accolto siccome veicolato nei confronti delle Amministrazioni convenute, prive, in materia, di legittimazione passiva. La terza rivendicazione, anch'essa a derivazione essenzialmente "previdenziale", nella sua estrema genericità finisce per ricalcare, nella parte obiettivamente scrutinabile, le richieste già analizzate. In mancanza, pertanto, di ulteriori esplicitazioni, anche tale sollecitazione va disattesa.

Va, invece, accolto il capo di domanda diretto nei confronti dell'Ministero dell'Interno avente ad oggetto l'aggiornamento della graduatoria unica di cui all'art.3, comma 3, D.P.R. n.234/06, con l'inserimento del nominativo del sig. La Rocca Mario, nella sua qualità di -equiparato a- vittima del dovere.

Il governo delle spese di lite riflette, da un lato, la solo parziale soccombenza del Ministero della Difesa e dall'altro la connessione normativa che esiste fra l'aggiornamento della graduatoria unica, che grava sul Ministero dell'Interno, ed il riconoscimento dei benefici collegati alla posizione di vittima del dovere, o equiparata, di competenza del Ministero della Difesa.

Determinazioni come da dispositivo.

Le spese concernenti la consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico del Ministero della Difesa.

#### **P.Q.M.**

***Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da DI MAIO Erminia, LA ROCCA Cira e LA ROCCA Raimondo nei confronti del MINISTERO della DIFESA e del MINISTERO dell'INTERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:***

- 1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto;***
- 2) accerta e dichiara il nesso di concausalità fra il mesotelioma epitelioide pleurico destro, esitato nel decesso del sig. LA ROCCA Mario sopraggiunto il 7 luglio 2017, e l'asbesto-esposizione di cui lo stesso è rimasto vittima, per motivi di "istituto", durante il periodo del servizio di leva;***
- 3) accerta e dichiara il diritto di DI MAIO Erminia, in qualità di erede del sig. LA ROCCA Mario e nei limiti del concorso con il coerede LA ROCCA Francesco,***



- la cui analoga posizione è stata positivamente scrutinata dall'A.G. territorialmente competente, a vedersi corrispondere, una tantum, la speciale elargizione pari ad € 200.000,00, con speculare condanna del Ministero della Difesa a quanto in concreto dovuto per relativa prestazione indennitaria;*
- 4) accerta e dichiara il diritto di DI MAIO Erminia, quale coniuge superstite di vittima del dovere o equiparata, alla costituzione, nei limiti della quota dovuta per il concorso con il coerede LA ROCCA Francesco, degli assegni vitalizi da ratei di € 500,00 mensili e di € 1.033,00 mensili, entrambi soggetti alla perequazione automatica di cui all'art. 11 D.L.vo n.503/1992 e successive modificazioni, ed alla corresponsione di quanto in concreto a tale titolo maturato a decorrere dal 7 luglio 2017, oltre accessori, con speculare condanna del Ministero della Difesa alle relative erogazioni;*
  - 5) accerta e dichiara il diritto di DI MAIO Erminia, nella suddetta qualità, a vedersi corrispondere, una tantum, l'equivalente di due annualità della pensione di reversibilità a lei spettante, comprensiva della 13<sup>a</sup> mensilità, oltre accessori, con speculare condanna del Ministero della Difesa alla relativa prestazione nella misura in concreto dovuta;*
  - 6) dispone che le prestazioni ed i benefici di cui ai precedenti punti 3), 4), 5), vengano elargiti al netto di quanto già corrisposto a DI MAIO Erminia dall'I.N.A.I.L. a titolo di rendita e previa formalizzazione, anche in sede "amministrativa", della opzione definitiva per le sole prestazioni riconosciute dal Giudice del Lavoro con la presente sentenza;*
  - 7) accerta e dichiara il diritto di DI MAIO Erminia: alla esenzione dai ticket sanitari; all'assistenza psicologica a carico dello Stato; all'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché all'esenzione di ogni tipo di imposta sulle indennità erogate; al collocamento obbligatorio;*
  - 8) condanna il Ministero dell'Interno all'aggiornamento della graduatoria unica ex art.3, comma 3, D.P.R. n.234/06, con l'inserimento del nominativo del sig. La Rocca Mario, nella sua qualità di vittima del dovere;*
  - 9) rigetta nel resto le domande attoree;*
  - 10) dichiara compensate per l'intero le spese di lite inerenti il rapporto giuridico processuale ricorrenti/Ministero dell'Interno;*





**11)condanna il Ministero della Difesa alle spese di lite sostenute da controparte che, già compensate nella misura del 55%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 2.250,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;**

**12)pone definitivamente a carico del Ministero della Difesa le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto.**

**Così deciso in TORRE ANNUNZIATA all'esito dell'udienza cartolare del giorno 16/09/2022.**

**Il Giudice**

**Dott. Dionigio VERASANI**

